



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

11634

Roma,

- 4 NOV 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla proposta di regolamento in oggetto, sentito il Dipartimento del tesoro, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza.

II CAPO DELL'UFFICIO

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

- **Codice della proposta:** COM(2021) 420 del 20/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0239 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La presente proposta di Regolamento si colloca nell'ambito di un unico *corpus* normativo europeo (pacchetto legislativo o AML Package) e si fonda sulle direttive antiriciclaggio attualmente vigenti. Con essa, il Legislatore comunitario intende rafforzare ulteriormente l'*acquis* comunitario in materia, puntando alla massima armonizzazione di una serie di disposizioni antiriciclaggio, prima oggetto di direttiva, che preservi in maniera più efficace la integrità del sistema finanziario sovranazionale.

Il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione europea contempla la negoziazione e successiva approvazione di quattro importanti strumenti legislativi:

- La presente proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- una proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/8496;
- una proposta di regolamento che istituisce un'autorità dell'UE per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ("AMLA"); e
- una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle crypto-attività.

L'AML Package rispetta e attua l'Action Plan presentato dalla Commissione europea il 7 maggio del 2020 per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.



In tale piano d'azione, che ha trovato il supporto del Parlamento e del Consiglio ECOFIN¹, la Commissione si è impegnata nell'adozione di misure volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la loro attuazione e ha definito sei priorità o pilastri:

1. garantire l'effettiva attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
2. istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo: la proposta legislativa, qui in esame, unitamente alla proposta di direttiva e alla proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847, risponde a questa finalità;
3. realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
4. istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria (FIU);
5. attuare lo scambio di informazioni a livello unionale;
6. rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

La nuova Proposta di Regolamento.

La nuova Proposta di Regolamento mira a superare le divergenze normative a livello nazionale, trasferendo nel nuovo Regolamento AMLR tutte le norme applicabili al settore privato, mentre l'organizzazione del sistema AML/CFT istituzionale a livello nazionale è lasciata alla direttiva AMLD6, riconoscendo la necessità di mantenere un grado di flessibilità per gli Stati membri in questo settore.

Ciò implica delle ulteriori modifiche nell'ambito della IV direttiva antiriciclaggio (2015/849), come modificata dalla V direttiva EU 2018/843.

Entrambe le due direttive antiriciclaggio sono state recepite dal Legislatore italiano. Il decreto legislativo 125/2019 ha recepito la V direttiva, che ha apportato delle modifiche al d.lgs 90/2017 (di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio).

La nuova proposta di regolamento (AMLR) mira a superare l'attuale situazione di frammentazione normativa all'interno dell'UE, determinata dalla ampiezza degli spazi conferiti agli Stati membri in sede di recepimento delle direttive cui gli stessi Stati hanno provveduto in modo eterogeneo, con il risultato di favorire comportamenti opportunistici tradottisi in una sorta di "shopping normativo" (ovverosia la scelta di stabilirsi nei Paesi dell'UE meno impegnativi dal punto di vista dei costi e degli oneri aggiuntivi per le imprese).

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686 (RSP)), P9_TA(2020)0204.

Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, 12608/20.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

Le principali novità normative contenute nell'articolo, al momento oggetto di negoziazione al Consiglio, riguardano:

Art. 3-6

Al fine di mitigare i rischi nuovi ed emergenti, l'elenco dei soggetti obbligati è ampliato per includere i fornitori di servizi per le crypto-attività (in linea con i più recenti Standard del GAFI) ma anche altri settori quali le piattaforme di crowdfunding che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (EU) 2020/1503.

Art. 7-14

Per garantire un'applicazione coerente delle norme in tutto il mercato interno, sono chiariti gli obblighi e i requisiti relativi a politiche, controlli e procedure interni, anche nel caso dei gruppi, e le misure di adeguata verifica della clientela sono rese più dettagliate, con obblighi più chiari in funzione del livello di rischio del cliente.

Art. 15-22

Gli obblighi di adeguata verifica sono rafforzati e aggiornati, chiarendo le disposizioni per la identificazione elettronica del Reg. (EU) 910/2014. All'AMLA si assegnano poteri regolatori per la pubblicazione di Standard tecnici.

Art. 23-26

Gli obblighi relativi ai paesi terzi sono riesaminati e semplificati per garantire l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica ai paesi ad alto rischio che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione.

Art. 32-36

Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte sono oggetto di chiarimenti di minore entità, in particolare per quanto riguarda la definizione di persona politicamente esposta.

Art. 42-49

Gli obblighi in materia di titolarità effettiva sono semplificati per garantire un adeguato livello di trasparenza in tutta l'Unione e sono introdotti nuovi obblighi in relazione ai fiduciari e ai soggetti stranieri per mitigare il rischio che i criminali si nascondano dietro livelli intermedi; anche per i trust e simili contratti fiduciari è prevista una più certa e armonizzata identificazione del titolare effettivo.

Art. 50-54

Per orientare più chiaramente la segnalazione di operazioni sospette, sono chiariti gli indicatori di rischio che fanno sorgere sospetti, mentre gli obblighi di comunicazione e la condivisione di informazioni tra privati rimangono immutati.

Art. 55-57

Al fine di garantire la piena coerenza con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati, sono introdotti obblighi in relazione al trattamento di determinate categorie di dati personali ed è

previsto un termine più breve per la conservazione dei dati personali.

Art. 58-59

Le misure volte a mitigare l'abuso degli strumenti al portatore sono rafforzate ed è inserita una disposizione che limita l'uso di denaro contante per le operazioni di importo elevato, alla luce del comprovato scarso effetto dell'attuale approccio che fa affidamento sui soggetti che commerciano beni per l'attuazione degli obblighi in materia di AML/CFT in relazione ai pagamenti in contanti di importo elevato.

L'inserimento di norme AML/CFT direttamente applicabili nella forma di regolamento, con disposizioni di maggiore dettaglio rispetto a quanto avviene attualmente nella direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla V direttiva EU 2018/843, non solo promuove la convergenza nell'applicazione delle misure AML/CFT, ma formerà anche la base normativa sulla cui base l'AMLA potrà verificare la corretta applicazione delle stesse da parte dei soggetti obbligati da essa vigilati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114, TFUE, che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni appropriate per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira, nello specifico, a rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari, minacciato dal riciclaggio di proventi illeciti e dal finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, strumento adeguato per rinnovare, con modifiche, le disposizioni dell'attuale direttiva antiriciclaggio che si prestano ad essere applicate direttamente sotto forma di regolamento.

La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ex art. 290 TFEU, ai fini della implementazione del Regolamento in esame.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, TUE, in relazione al perseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno. Segnatamente, tali obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, in particolare alla luce della dimensione internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che rende necessario un approccio normativo omogeneo, per una più stretta cooperazione tra le autorità di supervisione competenti.



3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta di regolamento è concepita in modo tale da garantire la proporzionalità delle singole disposizioni rispetto all'obiettivo perseguito, compatibilmente con il carattere *risk-based* del regime antiriciclaggio.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso risponde alla necessità di definire un quadro normativo europeo armonizzato per un ambito, corrispondente alla regolamentazione antiriciclaggio, sinora non oggetto di una legislazione di armonizzazione tramite lo strumento del Regolamento.

Secondo la Commissione europea, la frammentazione normativa tra Stati membri determinerebbe costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri, determinando una sorta di shopping normativo che vedrebbe le imprese registrarsi laddove le regole sarebbero più flessibili. La mancanza di dettagli stabiliti a livello UE determinerebbe altresì il rischio di interpretazioni divergenti della direttiva da parte degli Stati membri, compromettendo a livello nazionale e transfrontaliero la cooperazione tra autorità competenti e il buon funzionamento del complessivo sistema europeo antiriciclaggio.

La proposta di regolamento costituisce l'attuazione del II Pilastro del Piano di azione presentato dalla Commissione nel maggio 2020. Essa si colloca nel solco di una continua manutenzione della normativa a livello UE, che ha registrato negli anni molteplici revisioni (attualmente costituita dalle direttive quarta e quinta antiriciclaggio), oltre a una serie di provvedimenti legislativi che rafforzano il quadro con riferimento a specifici aspetti, come il quadro giuridico penale o i profili di cooperazione di polizia e giudiziaria. La Commissione, inoltre, farà periodicamente il punto sull'efficacia di questo strumento, attraverso un processo di review e valutazione circa la sua effettiva applicazione da parte degli Stati membri.

La presente proposta è coerente con le ultime modifiche delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in particolare per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT per includere i fornitori di servizi per le crypto-attività e le misure che i soggetti obbligati devono adottare per valutare e mitigare i rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. In linea con le norme del GAFI, la presente proposta garantisce un approccio coerente in tutta l'Unione alla mitigazione dei rischi derivanti dalle azioni al portatore e dai certificati azionari al portatore. Spingendosi oltre le norme del GAFI, essa affronta i rischi specifici dell'Unione o che hanno ripercussioni a livello dell'Unione, come



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

quelli derivanti dai regimi di migrazione o dai pagamenti in contanti di importo elevato.

Il progetto riveste un carattere di moderata urgenza considerato che prende come punto di partenza l'attuale direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, e al contempo mira a raffinare l'efficacia e coerenza transfrontaliera nell'applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, in attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza per il periodo 2020-2025 che sottolineava l'importanza di rafforzare il quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, reso necessario a seguito di una serie di casi rilevanti di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'Unione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto risulta condivisibile l'obiettivo, delineato nell'Action Plan 2020 di definire un quadro normativo europeo omogeneo, rafforzato e più semplificato.

Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione si è basata su prove qualitative e quantitative raccolte da fonti riconosciute, tra cui la consulenza tecnica dell'Autorità bancaria europea, il parere della Banca centrale europea, del Comitato economico e sociale europeo, e il parere del Supervisore europeo per la protezione della privacy. Informazioni sull'applicazione delle norme antiriciclaggio sono state ottenute anche dagli Stati membri attraverso questionari.

La necessità di norme armonizzate in tutto il mercato interno è confermata dalle prove fornite nelle relazioni del 2019 pubblicate dalla Commissione. Tali relazioni evidenziavano che, sebbene gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849 siano di ampia portata, la mancanza di applicabilità diretta e granularità ha portato a un'applicazione frammentata a livello nazionale e a interpretazioni divergenti. Questa situazione non consente di affrontare in maniera efficace le situazioni transfrontaliere e non è pertanto adatta a proteggere adeguatamente il mercato interno. Genera inoltre costi e oneri aggiuntivi per gli operatori che forniscono servizi transfrontalieri e non risolve il problema dell'arbitraggio normativo.

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno dato il loro sostegno al piano definito dalla Commissione nel piano d'azione del maggio 2020. Nella sua risoluzione del 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le norme dell'Unione e ha accolto con favore i piani di revisione dell'assetto istituzionale dell'UE in materia di AML/CFT. **Il 4 novembre 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni a sostegno di ciascuno dei pilastri del piano d'azione della Commissione.**

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è oggetto di procedura legislativa ordinaria e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e diventerà applicabile tre anni dopo la sua entrata in vigore. La Commissione deve condurre una review del regolamento entro cinque anni dalla sua applicazione e successivamente ogni tre anni.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 22 luglio 2021, in occasione della quale hanno partecipato, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

La presentazione della Commissione ha riguardato l'intero corpus normativo, compresa la diffusione del relativo **Impact Assessment**.

Un primo round di commenti riferiti all'intero articolato, sul drafting e di sostanza, è stato inviato alla Presidenza dell'UE in data 1 settembre.

I successivi incontri del *Working Party* al Consiglio si sono svolti nelle seguenti date e hanno riguardato i temi di seguito riportati:

7 settembre 2021

- ✓ Elenco dei soggetti obbligati e soggetti esenti (AMLR Art.3-6)
- ✓ Policy interne di valutazione del rischio e controlli (AMLR Art.7-14)
- ✓ Customer due diligence (AMLR 15-22)

11 e 12 ottobre 2021

- ✓ Paesi terzi ad alto rischio (AMLR Art. 23-26)
- ✓ Customer due diligence rafforzata (AMLR Art. 28-31)
- ✓ Persone politicamente esposte (AMLR Art. 32-36)

In occasione delle sedute del *Working Party* la delegazione italiana ha presentato la posizione nazionale, fornendo risposta ai quesiti formulati in relazione alle singole disposizioni del regolamento.

Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento, di definizione della posizione italiana e di redazione delle risposte ai quesiti presentati in occasione dei *Working Party* sono state condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia e UIF, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse.

Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e UIF, la delegazione italiana ha espresso una posizione comune, elaborata dalle FIU europee, sulla necessità di ampliare l'ambito di applicazione del Package per comprendere tutte le forme di crowdfunding (AMLR) - Article 3(3) h. L'Italia ha inoltre aderito con altri Stati membri a una dichiarazione comune relativa agli articoli 23-26 AMLR volta a semplificare la procedura Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT.

Con riferimento ai predetti ambiti, si segnala che nel corso dei negoziati anche altre

delegazioni nazionali hanno sostenuto la posizione italiana.

Si evidenzia infine che è previsto il proseguimento delle attività negoziali con specifico riferimento alle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'obiettivo di questa proposta di Regolamento è il rafforzamento della regolamentazione antiriciclaggio, migliorando la chiarezza, e assicurando un approccio omogeneo in linea con gli Standard internazionali AML/CFT.

La proposta è stata preceduta dalla Valutazione d'impatto pubblicata il 20 luglio 2021.

Secondo le stime di Europol fornite nella valutazione d'impatto della Commissione europea, in Europa circa l'1% del Prodotto interno lordo annuale viene impiegato in attività finanziarie sospette; per contro, si stima che oltre 100 mld di EUR derivanti dal riciclaggio non siano ancora individuati. Attraverso questo intervento normativo, si prevede un più facile recupero di queste risorse che potranno essere impiegate in attività legittime.

La proposta di regolamento comporta implicazioni in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per la costituzione dell'AMLA che si stima avrà un costo annuale di Eur 40 milioni. Una parte di questi costi saranno coperti dalle entità del settore finanziario soggette agli obblighi AML, compresi i nuovi soggetti che operano nel settore delle valute virtuali.

Non sono previsti impatti negativi significativi sul budget nazionale; è possibile un risparmio per le autorità di supervisione nazionali che trasferiranno all'AMLA i poteri di supervisione diretti di alcuni soggetti obbligati.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la definizione di un quadro normativo a livello europeo potrà consentire di conseguire diversi benefici nella prevenzione del riciclaggio e mitigazione dei rischi collegati ai flussi di fondi di provenienza illecita.

Gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per l'adattamento dell'ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, gli obblighi di compliance AML/CFT del settore privato.

Da ultimo, si segnala che, in ragione dei possibili profili di contiguità con altri comparti del settore finanziario, si potrebbero inoltre rendere necessari interventi di raccordo con discipline settoriali già esistenti (in particolare, discipline riguardanti servizi di identificazione a distanza, crowdfunding, moneta elettronica, servizi di pagamento), anche al fine di meglio precisare i rispettivi ambiti di applicazione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali



La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta contenuta nel Package AML prevede l'attribuzione all'istituenda Autorità europea anticiclaggio (AMLA) di poteri di supervisione diretta su alcuni soggetti obbligati e di emanazione di linee guida.

L'attribuzione dei predetti poteri e funzioni potrà comportare dei costi di adeguamento per le autorità di vigilanza (Banca d'Italia - Consob - Ivass), in relazione alla predisposizione di strutture, sistemi e procedure, nonché all'individuazione delle risorse umane dedicate. Per contro, i costi sarebbero compensati da un miglioramento dei risultati prodotti dalle loro attività di prevenzione, anche grazie a una più efficiente quadro di coordinamento con AMLA e le altre autorità di supervisione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- La definizione di un quadro giuridico armonizzato, volto alla definizione di una disciplina comune a livello UE relativa alla compliance AML/CFT.
- L'armonizzazione massima degli obblighi di adeguata verifica (nonché di quelli relativi alla identificazione del titolare effettivo) porterà, oltre a una maggiore certezza normativa, una maggiore efficienza operativa per le imprese che operano cross-border, con riflessi positivi sulla capacità dei soggetti obbligati di individuare transazioni sospette e di veicolare STRs di qualità, fondamentali per l'attività di prevenzione condotta dalle autorità competenti.
- Mantenere inalterata la regolamentazione europea AML/CFT non risolve il problema dell'arbitraggio che viene favorito da un disallineamento delle categorie obbligate in ciascun Paese membro.
- Una maggiore omogeneità normativa, che impatta su aspetti della AML compliance sinora oggetto solo di armonizzazione minima, potrà portare dei benefici in termine di risparmio dei costi di compliance.
- Questo va a beneficio delle attività *cross-border* che risparmieranno i costi derivanti dalla frammentazione regolamentare. Si stima un impatto positivo anche per le SME.
- Un quadro normativo, con norme di dettaglio armonizzate, è ritenuto compatibile con l'obiettivo della libera concorrenzialità, in quanto assicura un *level playing field* per tutti gli operatori.
- I costi che derivano dalla implementazione di queste norme sono compensati da un inferiore rischio reputazionale per le imprese che opereranno sotto il nuovo framework legislativo. In passato, gli scandali finanziari, evidenziati nel *post-mortem* report pubblicato nel 2019 dalla Commissione, hanno avuto un impatto negativo sugli istituti finanziari.
- L'armonizzazione delle regole di identificazione del titolare effettivo (*beneficial owner*), se da

un lato renderà più facile l'accesso a questo tipo di informazioni, dall'altro ciò non andrà a detrimento del diritto fondamentale della privacy.

Altro

L'armonizzazione della regolamentazione antiriciclaggio, e l'applicazione di norme comuni sulla profilatura della clientela, agevolerà le transazioni finanziarie legali, ed è compatibile con la priorità dell'inclusione finanziaria.

Il consolidamento a livello europeo della lista di soggetti obbligati, secondo un approccio graduato in base al rischio, permetterà un focus sui settori più esposti al rischio, alleviando i costi di compliance per i settori più a basso rischio AML/CFT.

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

- **Codice della proposta:** COM(2021) 420 del 20/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0239(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regolamento (UE) 2021/0239	Norma nazionale vigente D.lgs. 231/2007	Commento
Articolo 1	Art. 2	Il Regolamento ha ad oggetto: -misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; -obblighi in materia di trasparenza



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		<p>della titolarità effettiva;</p> <p>-misure volte a limitare l'abuso degli strumenti al portatore.</p> <p>Una parte delle norme comunitarie volte a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si trova nella proposta di sesta direttiva AMLD.</p>
Articolo 2	Articolo 1 Art. 2, commi 4, 5 e 6	L'articolo contiene le definizioni necessarie per comprendere gli articoli successivi.
Articolo 3	Art. 3	<p>Norma sui soggetti obbligati a fini antiriciclaggio.</p> <p>Nuovi soggetti obbligati sono:</p> <p>a) fornitori di servizi per le cripto-attività,</p> <p>b) fornitori di servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503;</p> <p>c) creditori di crediti ipotecari e al consumo diversi dagli enti creditizi di cui all'articolo 2, punto 5 e dagli enti finanziari di cui all'articolo 2, punto 6, e intermediari del credito ipotecario e al consumo;</p> <p>d) operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti autorizzati a rappresentare cittadini di paesi terzi, o a offrire loro servizi di intermediazione, che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento,</p>



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale.
Articolo 4 (par. 1-3)	Titolo IV del D.lgs. 231/2007	Esenzioni prestatori di servizi di gioco d'azzardo dagli obblighi anti-riciclaggio sulla base del comprovato basso livello di rischio. Norma specifica per la categoria di soggetti obbligati.
Articolo 5 (par. 1-6)	Art. 4, comma 3	Esenzioni attività finanziarie per basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Esenzione da applicare ove l'attività finanziaria soddisfi tutti i criteri enunciati. Norma specifica.
Articolo 6 (par. 1- 5)		Notifica preventiva delle esenzioni che gli Stati membri intendono concedere ai sensi del regolamento alla Commissione che avvia procedura per conferma o diniego esenzione. La Commissione pubblica elenco esenzioni concesse nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Articolo 7 (par. 1-4)	Articolo 16	Obbligo per i soggetti obbligati di politiche, controlli e procedure interne per garantire la conformità al presente regolamento. L'AMLA emana orientamenti
Articolo 8 (par. 1-3)	Articolo 15	Valutazione rischio da parte dei soggetti obbligati. Questi ultimi devono tener conto anche della



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		valutazione sovranazionale della Commissione oltre a valutazione rischio degli altri Stati Membri.
Articolo 9 (par. 1-6)	Articolo 16, comma 2, lett. b)	I soggetti obbligati nominano un membro di organo di amministrazione o un alto dirigente come responsabile controllo di conformità che deve relazionare periodicamente a organo di amministrazione.
Articolo 10	Articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/2007	Misure per garantire che i dipendenti siano consapevoli degli obblighi anti-riciclaggio. Norma già esistente.
Articolo 11 (par. 1-4)		Integrità dei dipendenti preposti al controllo di conformità. Si richiede: capacità, competenza (e conoscenze necessarie), onorabilità, onestà, integrità.
Articolo 12	Art. 16	Ove un soggetto obbligato di cui all'art. 3 punto 3 del regolamento (esempio libero professionista, notai, revisore dei conti) svolga attività come dipendente di un ente (persona giuridica) gli obblighi relativi a procedure interne, valutazione del rischio e personale si applicheranno all'ente e non al professionista.
Articolo 13 (par. 1-4)	Articolo 16	Obblighi e requisiti in materia di procedure interne, valutazione del rischio e personale a livello di gruppo.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		Norma specifica. AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione.
Articolo 14 (par. 1-4)	Art. 16, comma 4-bis	Soggetto obbligato garantisce succursali o filiazioni in paesi terzi rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione.
Articolo 15 (par. 1-6)	Articolo 17	Adeguate verifica clientela. Istituto già previsto.
Articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) c), d)	Articolo 17, commi 1 e 2:	Soglia verifica del cliente per operazione occasionale: 10.000 euro nel regolamento; 15.000 euro nel d.lgs. 231/2007.
Articolo 16 (par. 1-4)	Articolo 18	Misure applicate da soggetti obbligati per adeguata verifica clientela. AMLA emanerà orientamenti.
Articolo 17 (par. 1-2)	Articolo 18, commi 3, 4 Articolo 42	Astensione dall'operazione per soggetto obbligato impossibilitato all'adeguata verifica della clientela. Norma già esistente.
Articolo 18 (par. 1-4)	Art. 1, comma 2, lettera n), d.lgs. 231/2007 Artt. 18 e 19 Allegato tecnico del D.lgs. 231/2007 – Art. 3	Informazioni da ottenere per identificazione e verifica cliente. Elenco dettagliato di informazioni richieste per i seguenti soggetti: persona fisica, persona giuridica, trustee, altre organizzazioni dotate di capacità giuridica.
Articolo 19 (par. 1-4)	Articolo 18, commi 2, 3	Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo Norma esistente
Articolo 20	Articolo 18, comma 1, lettera c),	Informazioni che il soggetto



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

	d.lgs. 231/2007	obbligato deve ottenere prima di avviare un rapporto d'affari.
Articolo 21 (par. 1-4)	Articoli 18 e 25, d.lgs. 231/2007	Controllo costante sul rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti. AMLA emanerà orientamenti.
Articolo 22 (par. 1-4)		Norme tecniche di regolamentazione AMLA per specificare informazioni necessarie ai fini dell'espletamento di adeguata verifica clientela. Ad esempio il tipo di fonti affidabili a cui sarà possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche (documento d'identità, passaporto).
Articolo 23 (par. 1-6)		Identificazione paesi terzi con carenze strategiche significative a livello nazionale in AML/CFT (procedura comunitaria).
Articolo 24 (par. 1-5)		Identificazione paesi terzi con carenze di conformità a livello nazionale in AML/CFT (procedura comunitaria).
Articolo 25 (par. 1-7)		Identificazione paesi terzi che rappresentano minaccia per sistema finanziario Unione. Parere AMLA su impatto minaccia nel sistema finanziario dell'Unione (procedura comunitaria).
Articolo 26 (par. 1-3)		Orientamenti AMLA su tendenze, rischi, metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che interessano qualsiasi area geografica all'esterno dell'Unione,



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		a cui sono esposti i soggetti obbligati.
Articolo 27 (par. 1-5)	Articolo 18, comma 3 Allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 – Art. 4	Misure semplificate di adeguata verifica clientela, quando l'operazione presenta un basso livello di rischio
Articolo 27, paragrafo 1		Elenco delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 28 (par. 1-6)	Articoli 24 e 25,	Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Articolo 29		Contromisure Commissione di mitigazione minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione (procedura comunitaria).
Articolo 30	Articolo 25, comma 2, d.lgs. 231/2007	Misure adeguata verifica corrispondenza transfrontalieri.
Articolo 31	Articolo 25, comma 3, d.lgs. 231/2007	Divieto rapporti di corrispondenza con banche di comodo.
Articolo 32 (par. 1-3)	Articolo 25, comma 4, d.lgs. 231/2007	Sistemi di gestione del rischio in relazione ai PEPs. Orientamenti AMLA
Articolo 33 (par. 1-3)	Art. 1, comma 2, lett. dd) Allegato tecnico del D.lgs. 231/2007 – Art. 1, comma 1	Elenco cariche pubbliche, in riferimento ai PEPs, da notificare a Commissione e AMLA.
Articolo 34	Articolo 25, comma 5, d.lgs. 231/2007	Misure per i PEPs che sono beneficiari di polizze assicurative. Norma già esistente
Articolo 35 (par. 1-3)	Articolo 24, comma 6, d.lgs. 231/2007 Allegato tecnico del D.lgs. 231/2007 – Art. 1, comma 4	Misure nei confronti delle persone che cessano di essere politicamente esposte. Norma già esistente
Articolo 36	Art. 1, comma 2, lett. dd)	Misure applicabili a familiari o ai soggetti che intrattengono stretti



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

	Allegato tecnico del D.lgs. 231/2007 – Art. 1, commi 2 e 3	legami con i PEPs. Previsione specifica nel regolamento comunitario.
Articolo 37	Articolo 19, comma 3, d.lgs. 231/2007.	Misure adeguata verifica clientela per il settore assicurazioni. Norma già esistente
Articolo 38 (par. 1-4)	Art. 26, d.lgs. 231/2007	Esecuzione da parte di terzi degli obblighi adeguata verifica. Informazioni od orientamenti forniti da parte di Commissione, AMLA o altre autorità
Articolo 39 (par. 1-5)	Art. 27, d.lgs. 231/2007	Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi. Norma già esistente
Articolo 40 (par. 1-4)		Norma su esternalizzazione dei compiti relativi agli obblighi di cui al Regolamento. La norma elenca tutti i compiti che non possono essere esternalizzati.
Articolo 41		Orientamenti AMLA su esecuzione di obblighi da parte di terzi.
Articolo 42	Articolo 20, d.lgs. 231/2007.	Criteri per identificare titolare effettivo di società e altri soggetti giuridici. Vengono specificati i criteri di controllo della società attraverso partecipazione ovvero con altri mezzi. Notifica alla Commissione di elenco tipi di società e altri soggetti giuridici esistenti nell'ordinamento nazionale i con beneficiari effettivi identificati secondo i suddetti criteri;



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		Formulazione da parte della Commissione di raccomandazioni agli Stati membri su norme e criteri specifici per identificare i titolari effettivi di soggetti giuridici diversi dalle società.
Articolo 43	Articolo 22, comma 5, d.lgs. 231/2007.	Individuazione dei soggetti da considerarsi titolari effettivi di trust espressi e di soggetti o istituti giuridici affini. Notifica alla Commissione di elenco degli istituti giuridici e dei soggetti giuridici affini ai trust espressi. Adozione da parte della Commissione di un elenco degli istituti giuridici e dei soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale che dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva applicati ai trust espressi.
Articolo 44	Articolo 21, comma, 5 lett. a) d.lgs. 231/2007.	Individuazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, ivi comprese la natura e la portata dell'interesse beneficiario. Informazioni da ottenersi entro 14 giorni da creazione del soggetto giuridico
Articolo 45	Art. 22 co. 2-4	Norma rivolta ai soggetti giuridici in generale, purché costituiti nell'Unione, che prevede obbligo di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva
Articolo 46	Articolo 22, comma 5	Norma rivolta ai trustee di ottenere



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva.
Articolo 47	Art. 21, comma 3	Obbligo da parte di azionisti fiduciari e di amministratori fiduciari di società o altri soggetti giuridici di mantenere informazioni su titolarità effettiva. Obbligo di società e altri soggetti giuridici di comunicare informazioni al registro centrale dello Stato Membro (registro di cui alla VI Direttiva AMLD).
Articolo 48	Art. 21, comma 3	Conservazione informazioni titolarità effettiva soggetti giuridici costituiti o amministrati all'esterno dell'Unione nel registro centrale dello Stato Membro.
Articolo 49	Art. 56	Si demanda a Stati membri la previsione di sanzioni per violazione norme su trasparenza della titolarità effettiva. Stati membri notificano le norme sulle sanzioni e ogni successiva modifica alla Commissione.
Articolo 50	Articolo 35, d. lgs. 231/2007.	Obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) alla FIU. Dovere di risposta dei soggetti obbligati in 5 giorni, invece per casi urgenti in 24 ore. Si demanda ad AMLA emanazione di orientamenti su indicatori di attività o comportamenti anomali o sospetti. e norme tecniche di attuazione da parte di AMLA.



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

Articolo 51	Articolo 37, co. 1 e 2, d. lgs. 231/2007; Articolo 35, comma 5, d. lgs. 231/2007.	Modalità di segnalazione operazione sospetta da parte dei professionisti. Esenzione da obbligo di segnalazione per i professionisti che ottengono informazioni nel corso dell'esame posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza.
Articolo 52	Articolo 35, comma 2, d. lgs. 231/2007.	Obbligo di astensione dei soggetti obbligati dal compimento dell'operazione sospetta prima della SOS e eccezioni.
Articolo 53	Articolo 35, comma 4, d. lgs. 231/2007.	Clausola di esonero della responsabilità per comunicazioni alla FIU ai fini SOS che non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni.
Articolo 54	Articolo 39, d. lgs. 231/2007.	Divieto di comunicazioni, al cliente interessato o terzi, inerenti le SOS (già trasmesse ovvero da trasmettersi) o dell'esistenza/possibilità di analisi. Clausole di esclusione e Deroghe.
Articolo 55	Art. 3, comma 9, d. lgs. 231/2007??? Art. 32, comma 1, d. lgs. 231/2007??? Da verificare	Condizioni del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti obbligati. Ulteriori specifiche sul trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

Articolo 56	Articolo 31, d. lgs. 231/2007.	Obblighi di conservazione dati da parte dei soggetti obbligati. Modalità semplificate di conservazione. Termine di conservazione che rispetto all'attuale disciplina di cui al d.lgs. 231/2007 viene fissato a 5 anni (10 anni nel d.lgs 231/2007).
Articolo 57	Art. 32, comma 2, art. 33	Predisposizione sistemi per risposta esauriente e rapida alle autorità competenti
Articolo 58	Articolo 50, d. lgs. 231/2007; Art. 49 d.lgs. 231/2007	Divieto di tenere conti o libretti di risparmio, cassette di sicurezza e portafogli di cripto-attività in forma anonima (rispetto alla normativa vigente il riferimento alle cassette di sicurezza e a portafogli di cripto-attività è nuovo) nonché conti che consentono anonimizzazione Con riguardo all'utilizzo di tali prodotti anonimi, mentre nel regime giuridico vigente, esso risulta vietato tout court, la futura previsione unionale pare assoggettare i soggetti che li utilizzano agli obblighi di adeguata verifica. Previsto inoltre divieto di accettazione di pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi. Divieto di emissione di azioni al portatore, salvo che per società quotate o quelle con titoli azionari detenute presso un intermediario sono autorizzate a detenere azioni



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE

		al portatore.
Articolo 59	Articolo 49, d. lgs. 231/2007 (prevede quale limite all'uso del contante la soglia di 3.000 euro, con un abbassamento progressivo, a decorrere dal 1° luglio 2020, a 2000 euro e, a decorrere da gennaio 2022, a 1000 euro).	Divieto pagamenti in contanti di importo superiore ai 10.000 euro. Possibilità per Stati membri di adottare limiti inferiori. I limiti inferiori a livello nazionale continuano ad applicarsi.
Articolo 60 (par. 1-6)		Potere di adottare atti delegati da parte della Commissione
Articolo 61 (par. 1-2)		Commissione assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminali e del finanziamento del terrorismo
Articolo 62		Relazione da parte della Commissione a Parlamento europeo e Consiglio sull'applicazione del regolamento ogni tre anni
Articolo 63		Relazioni Commissione su misure per ridurre percentuale identificazione titolarità effettiva dei soggetti giuridici e misure per ridurre soglia pagamenti in contanti
Articolo 64		Riferimenti alla direttiva UE 2015/849 si intendono al presente regolamento e alla direttiva 2021/423
Articolo 65		Entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.